

Il monitoraggio delle **attività** e dei **movimenti finanziari** che i soggetti residenti in Italia hanno con l'estero (**monitoraggio valutario**) ha due scopi:

- quello, pubblicamente dichiarato, di contribuire ad ostacolare fenomeni asociali e/o criminali, quali l'evasione fiscale, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
- quello non dichiarato, in quanto inconfessabile, di creare una sorta di *barriera all'uscita* dei capitali posseduti lecitamente da soggetti residenti, lastricando la strada di chi vuole *esportarli* di lacci e laccioli, *rafforzati* dal rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Queste sono tanto più elevate, quanto più l'adempimento richiesto è *di fatto* inutile e l'irregolarità commessa è meramente formale.

L'obbligo di compilare il **modulo RW – Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero** del Modello Unico risponde benissimo ad entrambi gli scopi sopra delineati, anche grazie alla previsione di sanzioni applicate *in misura percentuale* su quanto non riportato nel modulo: le sanzioni possono quindi raggiungere cifre spropositate, in presenza di ingenti patrimoni non dichiarati. Ciò è più unico che raro, nel panorama mondiale, visto che dalla mancata esecuzione dell'adempimento non consegue alcuna evasione.

Gli adempimenti, finalizzati a facilitare il monitoraggio valutario, sono imposti dal DL 167/1990 e dal Dlgs 195/2008, ai seguenti soggetti, se **fiscalmente residenti** nel territorio dello Stato italiano:

- persone fisiche, tenute a presentare Unico PF
- società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 Tuir, tenute a presentare Unico SP
- enti non commerciali, tenuti a presentare Unico ENC.

Gli adempimenti sono i seguenti:

- indicare i trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, nel modulo RW, **Sezione I – Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria** (obbligo imposto dall'articolo 2 DL 167/1990)
- indicare gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia,

nel modulo RW, **Sezione II – Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2009** (obbligo imposto dall'articolo 4 comma 1 DL 167/1990)

- indicare i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, nel modulo RW, **Sezione III – Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2009** (obbligo imposto dall'articolo 4 comma 2 DL 167/1990).

Trova inoltre applicazione l'obbligo, che si estende *anche ai soggetti non residenti*, per cui **chiunque** entra nel territorio nazionale o ne esce, trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve presentare l'apposita **Dichiarazione di trasferimento di denaro contante di importo complessivo pari o superiore al controvalore di euro 10.000** all'Agenzia delle dogane (l'obbligo è imposto dall'articolo 3 Dlgs 195/2008). La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica o consegnata agli uffici doganali in forma cartacea.

I soggetti destinatari della disciplina

Destinatari della disciplina del **monitoraggio fiscale** sono, se fiscalmente **residenti nel territorio dello Stato**, i seguenti soggetti:

- **persone fisiche**, incluse quelle esercenti attività d'**impresa** o di **lavoro autonomo**. Gli esercenti attività d'impresa devono osservare la disciplina in esame anche se sono in contabilità ordinaria, per cui sono assoggettati a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale
- **enti non commerciali**, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società (*persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi ed altre organizzazioni assoggettate ad Ires*), nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- **società semplici** e soggetti ad esse equiparati, ai sensi dell'articolo 5 Tuir: *società di fatto non commerciali* (che hanno per oggetto l'esercizio di attività diverse da quelle commerciali) e *associazioni professionali* (senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni).

Non sono quindi tenuti a porre in essere gli adempimenti in esame le società di capitali, le società di persone commerciali e gli enti commerciali.

La residenza fiscale

Il comma 2 dell'articolo 2 Tuir dispone che le **persone fisiche**, di nazionalità sia **italiana che estera** (diverse dai cittadini italiani che sono emigrati in paradisi fiscali), si considerano residenti se per la maggior parte del periodo di imposta (cioè per almeno 183 giorni, 184 per gli anni bisestili):

- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
- o hanno nel territorio dello Stato il domicilio, cioè il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi
- o hanno nel territorio dello Stato la residenza, cioè il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. In merito a questo punto la CM 48/E/2009 attribuisce rilievo non solo alla residenza del contribuente, ma anche a quella della sua famiglia: potrebbe essere quindi considerato residente un soggetto, pur trasferitosi all'estero, la cui famiglia continuasse a risiedere in Italia.

I **soggetti iscritti all'AIRE** (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) non sono tenuti al monitoraggio, per cui non devono indicare nel modulo RW gli investimenti e le attività finanziarie detenuti al di fuori dell'Italia. Rimane fermo l'obbligo di compilare il modulo RW a partire dal periodo d'imposta in cui riacquistano la residenza fiscale in Italia (ad esempio, in Unico 2010 se ciò accade nel periodo d'imposta 2009).

I **cittadini italiani cancellatisi dalle anagrafi della popolazione residente**, per emigrare in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (individuati dal DM 4.5.1999) si considerano però residenti *salvo prova contraria* (articolo 2, comma 2-bis Tuir).

La compilazione e presentazione del modulo RW

Oggetto di dichiarazione nel modulo RW devono essere sia le **consistenze risultanti all'estero**, al termine del periodo di imposta, che i **flussi con l'estero**, intervenuti nel periodo, che riguardano determinate **attività**.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, lo stesso modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare .
--

E' opportuno classificare le attività come segue:

Tabella – Classificazione delle attività

Denaro

- **Denaro contante** (*definito dalla lettera c) dell'articolo 1 Dlgs 195/2008*)
 - banconote e monete metalliche aventi corso legale
 - strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore (es. traveller's cheque)
 - strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna
 - strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario
- **Altri strumenti idonei a trasferire disponibilità finanziarie**
 - depositi e conti correnti bancari o postali e relativi strumenti di movimentazione, inclusi assegni postali, bancari e circolari
 - libretti di risparmio

Attività finanziarie diverse dal denaro

- **Titoli (non rappresentativi di merce)**
 - azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati
 - titoli obbligazionari e similari
 - titoli di Stato
 - titoli sovranazionali
 - diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari
- **Certificati in serie o di massa**
 - quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
- **Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato** (*considerati attività finanziarie dalla CM 43/E/2009*)
- **Contratti di natura finanziaria**
 - riporti
 - pronti contro termine
 - prestito titoli

- finanziamenti in essere, anche infruttiferi
- contratti derivati

- **Altre attività finanziarie**

- partecipazioni al capitale o al patrimonio, quote di società non rappresentate da titoli
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, produttive di redditi di natura finanziaria
- atti di disposizione patrimoniale in favore di trust, fondazioni ed organizzazioni similari
- forme di previdenza complementare individuale o collettiva

Investimenti di natura non finanziaria

- **Immobili e diritti immobiliari**

- immobili e fabbricati
- quote di diritti reali (usufrutto, nuda proprietà...)
- multiproprietà
- altri diritti immobiliari

- **Beni mobili**

- oggetti preziosi (*con esclusione dei metalli preziosi allo stato grezzo o monetato*)
- opere d'arte
- arredi
- oggetti d'antiquariato
- beni mobili registrati (aerei, yacht, autovetture)

Le Sezioni II e III del modulo RW

La parte del leone, nel monitoraggio valutario, la fanno la dichiarazione delle **consistenze alla fine dell'anno solare** delle attività sopra esposte che si considerano **estere** (nel linguaggio del legislatore, **gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria**, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia), e la dichiarazione dei **trasferimenti con l'estero** di **denaro, certificati di serie o di massa o titoli**, che nel corso dell'anno hanno interessato le attività estere:

- nella **Sezione II – Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura**

finanziaria al 31/12/2009 del modulo RW devono essere dichiarate le **consistenze al termine dell'anno solare delle attività estere**, se di importo superiore a 10.000 euro

Articolo 4 DL 167/1990 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo di imposta non supera l'importo di 10.000 euro.

- nella **Sezione III – Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2009** del modulo RW devono essere dichiarati i **trasferimenti verificatisi nell'anno, dall'Italia all'estero, dall'estero all'Italia o dall'estero sull'estero di tali attività**, se di importo complessivamente superiore a 10.000 euro.

Ai fini dei calcoli, per determinare se sia stata superata tale soglia, i diversi movimenti si sommano. Ad esempio, se è stato effettuato un trasferimento dall'Italia alla Francia di euro 3.000, un trasferimento dalla Francia alla Svizzera di euro 3.500 ed infine un trasferimento dalla Svizzera all'Italia di euro 4.000, si deve procedere alla dichiarazione (in quanto $3.000 + 3.500 + 4.000 = 10.500$ supera la soglia)

Articolo 4 DL 167/1990 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno non supera l'importo di 10.000 euro.

La compilazione della Sezione II (**consistenze**) è indipendente da quella della Sezione III (**flussi**):

- determinate attività possono essere oggetto di dichiarazione come consistenza, nella *Sezione II*, ma non come flusso: si rientra in questo caso qualora un'attività detenuta all'estero, agli inizi di un anno, non abbia subito alcuna movimentazione, nel corso dello stesso; si pensi inoltre a un'attività che si è ereditata mentre era già all'estero, per cui non è stata oggetto di trasferimenti
- altre attività possono essere state oggetto di trasferimenti, anche se al termine del periodo d'imposta non esistono più, o non sono più all'estero: a tale riguardo il comma 2 dell'articolo 4 DL 167/1990 precisa che l'obbligo di indicare i trasferimenti (nella *Sezione III*), *sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.*

Si riporta il passaggio della CM 43/E/2009 che tratta l'argomento:

L'obbligo di compilazione del Modulo RW riguarda, oltre che le consistenze degli investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo d'imposta, anche i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso del periodo d'imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

La compilazione della Sezione I del modulo RW

Di carattere residuale è la compilazione della ***Sezione I – Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria***: la compilazione è obbligatoria quando, nel corso dell'anno solare, l'importo complessivo di tali trasferimenti è superiore a 10.000 euro.

Ai fini dei calcoli, per determinare se sia stata superata tale soglia, i diversi movimenti si sommano. Ad esempio, se è stato effettuato un trasferimento, attraverso non residenti, dall'Italia alla Francia di euro 5.500 e un trasferimento dalla Svizzera all'Italia di euro 5.000, si deve procedere alla dichiarazione (in quanto $5.500 + 5.000 = 10.500$ supera la soglia).

Articolo 2 DL 167/1990 – Trasferimenti attraverso non residenti

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui

all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La compilazione della Sezione I è residuale, in quanto:

- non deve essere dichiarato il trasferimento di tutte le attività, ma solo di quelle che rientrano nella definizione di *denaro, certificati in serie o di massa o titoli*
- se il trasferimento ha per oggetto attività che si considerano *investimenti esteri o attività estere di natura finanziaria*, non deve essere dichiarato in questa sezione, ma nella Sezione III
- se il trasferimento avviene mediante soggetti residenti, non deve essere dichiarato: la norma impone infatti di dichiarare in questa sezione esclusivamente i *trasferimenti attraverso non residenti*. Come corollario di questa regola, non si devono dichiarare neppure i trasferimenti all'estero o dall'estero effettuati in forma diretta, mediante *trasporto al seguito*
- se nel trasferimento interviene un intermediario, di cui all'articolo 1 DL 167/1990, il trasferimento non deve essere segnalato

Gli intermediari di cui all'articolo 1 DL 167/1990 sono quelli tenuti a mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a euro 10.000, effettuati per conto o a favore di persone fisiche, di enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, residenti in Italia:

- banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa
- società finanziarie, fiduciarie, e ogni altro intermediario che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.

Come compilare la Sezione I

Per **ciascuna operazione di trasferimento** devono essere indicati i seguenti dati:

Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento:

- **cognome o denominazione** (*colonna 1*)
- **nome** (*colonna 2*)

Nelle colonne 1 e 2 si indicano le generalità complete (*cognome e nome* se si tratta di persone fisiche; *denominazione* se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione.

Codice Stato estero di residenza (*colonna 3*)

Nella colonna 3 si indica il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente, attraverso cui è effettuato il trasferimento, rilevandolo dalla tabella *Elenco Paesi e Territori esteri* (presente negli *Allegati* del manuale).

Tipo trasferimento (*colonna 4*)

Nella colonna 4 si segnala la tipologia dell'operazione, indicando il codice:

- **1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia
- **2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero.

Codice Stato estero del trasferimento (*colonna 5*)

Nella colonna 5 si indica il codice dello Stato estero, che è la controparte dell'Italia nel trasferimento (Stato estero di origine, se il trasferimento è *verso* l'Italia; Stato estero di destinazione se il trasferimento è *dall'Italia*), rilevandolo dalla tabella *Elenco Paesi e Territori esteri* (presente negli *Allegati* del manuale).

Codice mezzo di pagamento (*colonna 6*)

Nella colonna 6 si segnala il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione, indicando il codice:

- **1** se denaro
- **2** se altro mezzo.

Codice operazione (*colonna 7*)

Nella colonna 7 si indica il codice della causale dell'operazione, rilevandolo dalla *Tabella codici investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria* (presente negli *Allegati* del manuale).

A partire dal modulo RW di quest'anno, con cui si dichiarano i dati relativi al 2009, la tabella è stata oggetto di una drastica semplificazione.

Chi ha compiuto tale operazione si è purtroppo dimenticato che i codici devono servire anche a compilare la sezione in esame: nella nuova tabella sono quindi contenuti solo i codici relativi agli *investimenti all'estero* e alle *attività estere di natura finanziaria* (ai beni, cioè, che non devono essere oggetto di segnalazione in questa sezione, ma nella Sezione III)

- in attesa di chiarimenti sul punto, si suggerisce di indicare il codice che, tra tutti, appare il più neutro: *1 Conti correnti e depositi esteri*.

Data (*colonna 8*)

Nella colonna 8 si indica la data dell'operazione.

Importo (*colonna 9*)

Nella colonna 9 si indica l'importo dell'operazione, tenendo conto di quanto segue:

- gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00)
- se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare per il 2009 è quello determinato con il provvedimento 2010/24903 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 19 febbraio 2010, scaricabile all'indirizzo:

http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/eb29754ff1b4002/Provvedimento%20Dir%20%20Agenzia%20cambi%20medi%20annuali%202009_a.pdf

Le attività e gli investimenti da dichiarare nella Sezione II

Il primo comma dell'articolo 4 DL 167/1990 impone di dichiarare le consistenze, al termine dell'anno solare, degli investimenti all'**estero** ovvero della attività **estere** di natura finanziaria.

Perché si origini l'obbligo di dichiarazione, tali investimenti e attività esteri devono essere idonei a produrre **redditi di fonte estera imponibili in Italia**

- al verificarsi di tali ipotesi, l'obbligo di compilare la Sezione sussiste anche se gli investimenti e le attività derivano da eredità o donazioni e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 4 DL 167/1990, **non** sussistono però gli obblighi di dichiarazione se **intermediari residenti intervengono**, nella riscossione e/o nel versamento delle imposte che gravano sulle attività estere.

Gli investimenti e le attività estere da cui si ottengono redditi di fonte estera

Articolo 4 DL 167/1990 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività)

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, approvato con Dpr 917/1986, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi

1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

L'articolo 4 del DL 167/1990 e le istruzioni per la compilazione del Modulo RW precisano che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, si considerano **di fonte estera**:

- i redditi derivanti da **beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato**
- i redditi **corrisposti da non residenti soggetti all'imposta sostitutiva** di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del Dlgs 239/1996

Dlgs 239/1996 Articolo 2 - Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti

1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta é applicata nella misura del 12,50% anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del Dpr 601/1973, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

1-ter. L'imposta é applicata nella misura del 27% se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis é inferiore a diciotto mesi.

- i redditi **corrisposti da non residenti soggetti alla ritenuta** prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del Dpr 600/1973

Dpr 600/1973 Articolo 26 - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta é operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

- a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
- b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
- c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la

ritenuta ivi prevista é operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, é dovuta dai percipienti una somma pari al 20% degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma é prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

Le istruzioni per la compilazione del modulo RW del modello Unico 2010 contengono il seguente specchietto, che riassume le ipotesi in cui sorge l'obbligo di compilare il modulo RW:

Tipo di attività detenuta all'estero	Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici italiani emessi all'estero)	in ogni caso
Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti	quando il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate attraverso un intermediario italiano
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli degli enti e organismi internazionali equiparati ai titoli di Stato)	in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir
Immobili all'estero	in ogni caso
Beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (preziosi, opere d'arte, yacht)	in ogni caso

Le attività finanziarie estere

Tipo di attività detenuta all'estero: Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici italiani emessi all'estero).

Obbligo di compilazione del quadro RW: In ogni caso.

La CM 43/E/2009 precisa che il denaro e le attività di natura finanziaria *devono essere sempre indicate nella Sezione II del modulo RW, in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia* (la loro fruttuosità è *ope legis*), qualunque sia

la loro origine (quindi anche se esse vengono acquisite per effetto di donazione o successione).

A titolo esemplificativo, sono **oggetto di segnalazione le seguenti attività finanziarie:**

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, ad esempio, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, i titoli pubblici italiani emessi all'estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi)

La CM 43/E/2009 precisa che si considerano esteri anche le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le *filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia*.

CM 54/E/2002 D: *Se un soggetto residente in Italia detiene un conto corrente all'estero deve in ogni caso segnalare tale attività nel Modulo RW?* R Un soggetto residente in Italia che detiene all'estero un conto corrente bancario o postale che - per consistenza e/o movimentazione - possieda le caratteristiche indicate nell'articolo 4 del DL 167/1990 é in genere obbligato a compilare il Modulo RW. Infatti le somme di denaro ed in genere le attività finanziarie detenute all'estero sono per loro natura astrattamente produttive di redditi imponibili in Italia e pertanto vanno indicate nel Modulo RW in conformità a quanto disposto dai commi 1 e 5 del predetto articolo.

CM 48/E/2009 Ricorrendone i presupposti, rimane fermo, per i lavoratori esteri, l'obbligo di compilazione del modulo RW per la consistenza delle attività detenute all'estero e dei relativi trasferimenti (Sezione II e Sezione III), nonché l'obbligo di dichiarazione dei redditi derivanti da tali attività. Con specifico riferimento a questi ultimi, gli interessi derivanti dai conti correnti in questione devono essere assoggettati ad imposizione in Italia nell'ambito della dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RM del modello Unico e liquidando l'imposta sostitutiva nella stessa misura (27%) della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (si veda l'articolo 18 del Tuir).

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano

La CM 49/E/2009 precisa che anche i **finanziamenti a società estere non fruttiferi di interessi**

devono essere indicati nel modulo RW, spiegando quanto segue: I finanziamenti a società estere sono in astratto produttivi di redditi di capitale di fonte estera ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del Tuir, nonché di redditi diversi di natura finanziaria a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir. Trattandosi di attività finanziarie, si applica infatti la presunzione di fruttuosità di cui all'articolo 6 DL 167/1990 salvo prova contraria. Pertanto, considerato che è suscettibile di produrre redditi, il finanziamento anche se infruttifero va indicato nel modulo RW.

- contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio dello Stato, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero.

Regole particolari valgono per le **stock option**, delle quale si occupa la CM 49/E/2009.

La circolare, dopo averle definite *i titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti che danno la possibilità di acquistare ad un determinato prezzo azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti*, precisa che, nel periodo d'imposta di assegnazione, esse non devono essere necessariamente indicate nel modulo RW.

Le stock option vanno infatti indicate nel modulo RW **solo nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante**, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all'estero.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il piano di assegnazione delle stock option preveda che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. **vesting period**), le stesse non devono essere indicate nel modulo RW fino a quando non sia spirato tale termine: fino a quel momento, infatti, il diritto è soggetto ad una sorta di condizione sospensiva.

La circolare precisa, infine, che *l'obbligo di indicazione nel modulo RW dei diritti di opzione prescinde dalla circostanza che essi siano o meno cedibili*.

La CM 11/E/2010 ha precisato che **non** sono oggetto di monitoraggio fiscale, per cui non devono essere indicate nel modulo RW, le somme versate per **obbligo di legge a forme di previdenza complementare** organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto *secondo pilastro svizzero*, in quanto si tratta di forme di previdenza obbligatoria (seppure complementare).

Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione con società assicuratrici non residenti

Tipo di attività detenuta all'estero: Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti.

Obbligo di compilazione del quadro RW: Quando il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate attraverso un intermediario italiano.

Le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione devono essere oggetto di segnalazione, sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano.

Le attività finanziarie italiane

Tipo di attività detenuta all'estero: Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli degli enti e organismi internazionali equiparati ai titoli di Stato).

Obbligo di compilazione del quadro RW: In caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir.

La circolare CM 43/E/2009 precisa che vanno indicate nella Sezione II del modulo RW le attività finanziarie italiane **detenute all'estero**, citando a titolo di esempio:

- titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia
- partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti.

La circolare dispone che tali attività non debbano essere sempre e comunque indicate, nel modulo RW, ma l'obbligo scatti **soltanto nel periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle stesse ha realizzato plusvalenze imponibili**. Tale regola appare eccentrica, rispetto alla logica generale del sistema (se si osservasse la quale si dovrebbe dedurre che le attività in esame vadano dichiarate *in ogni caso*, come avviene per le analoghe attività finanziarie estere, esaminate nel paragrafo 2.3.1.1).

Dpr 917/1986 Articolo 67 - Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio

di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

Lettera c)

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione é determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.

Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

- 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;
- 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25% dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del Tuir.

Lettera c-bis)

Le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

- 1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25% dell' ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47.

Lettera c-ter)

Le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

Lettera c-quater)

I redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti.

Lettera c-quinquies)

Le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Immobili all'estero

Tipo di attività detenuta all'estero: Immobili all'estero.

Obbligo di compilazione del quadro RW: In ogni caso.

A partire dal modello Unico 2010, relativo all'anno d'imposta 2009, **si amplia il novero degli immobili** che devono essere dichiarati nella Sezione II del modulo RW, per effetto di quanto ha disposto la CM 43/E del 10 ottobre 2009. Devono essere infatti inclusi non solo gli immobili dati in locazione, dai quali si ottiene quindi reddito, ma anche **tutti gli immobili tenuti a disposizione**, ivi inclusi quelli che in precedenza non andavano dichiarati:

- prima dell'anno d'imposta 2009 l'obbligo di dichiarazione era invece escluso nell'ipotesi in cui il bene oggetto dell'investimento, avuto riguardo alle concrete modalità di utilizzo, non fosse suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia: ad esempio, chiariva la CM 172/E/2009, non dovevano essere indicati nel modulo RW gli immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente in un Paese che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio, Francia), in quanto in questa ipotesi essi non erano imponibili neanche in Italia (ai sensi dell'articolo 70, comma 2 Tuir).

La CM 43/E/2009 spiega la **nuova presa di posizione** come segue:

Si fa presente che l'esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell'interpretazione della disposizione recata nell'articolo 4 del DL 167/1990 nella parte in cui connota gli investimenti all'estero da indicare nel modulo RW come quelli attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. In particolare, per tener conto della suddetta esigenza, si ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale. Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso, i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW gli investimenti all'estero di altra natura, diversi cioè da quelli di natura finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.

Devono essere oggetto di dichiarazione tutti i diritti reali sugli immobili, anche nel caso in cui vi siano diversi diritti e/o essi spettino a più persone: ad esempio, in caso di **usufrutto**, la dichiarazione è a carico sia dell'usufruttuario, che del nudo proprietario, ciascuno dei quali è tenuto ad indicare il valore del diritto reale che possiede.

Devono essere oggetto di dichiarazione anche gli **immobili ubicati in Italia**, se detenuti tramite soggetti interposti non residenti. La RM 134/E/2002 spiega al riguardo che si può sostenere che il presupposto della detenzione all'estero di attività si realizzi anche nel caso di esteroinvestizione di beni immobili, posseduti da soggetti residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti, che ne risultino formalmente intestatari. L'aspetto giuridico - formale basta infatti per localizzare all'estero una relazione giuridica esistente tra il soggetto interposto e l'immobile, o altre attività riconducibili al suo patrimonio.

Un aspetto particolare riguarda gli **immobili cartolarizzati**, che vengono cioè posseduti tramite il veicolo di una **società**, che possieda solo tale bene: in occasione dell'ultimo scudo fiscale, la CM 49/E/2009 ha espresso l'avviso che, invece delle quote della società veicolo, potesse essere dichiarato, ai fini dell'emersione, direttamente l'immobile

- estendendo tale regola alla compilazione della Sezione II del modulo RW, nel campo 2 - *Codice operazione* potrà quindi essere indicato **15 - Beni immobili**, invece dei codici propri delle azioni o delle quote.

Beni mobili suscettibili di utilizzazione economica

Tipo di attività detenuta all'estero: Beni mobili suscettibili di utilizzazione economica

(preziosi, opere d'arte, yacht).

Obbligo di compilazione del quadro RW: In ogni caso.

Le novità esposte nel paragrafo precedente, in merito agli immobili, si estendono anche ai beni mobili che siano suscettibili di utilizzazione economica: in Unico 2010 essi devono essere quindi indicati, nella Sezione II del modulo RW, anche se vengono tenuti a disposizione del contribuente, senza ottenerne reddito.

La CM 43/E/2009 spiega la nuova presa di posizione come segue:

Si fa presente che l'esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell'interpretazione della disposizione recata nell'articolo 4 del DL 167/1990 nella parte in cui connota gli investimenti all'estero da indicare nel modulo RW come quelli attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. In particolare, per tener conto della suddetta esigenza, si ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale.

Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso, i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW gli investimenti all'estero di altra natura, diversi cioè da quelli di natura finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi imponibili in Italia, in uno specifico esercizio.

L'intervento degli intermediari

Articolo 4 comma 4 DL 167/1990

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti, indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi **non sussistono** per le seguenti **attività estere di natura finanziaria**, a condizione che i **redditi da esse derivanti siano riscossi attraverso l'intervento di intermediari residenti** indicati nell'articolo 1 del DL 167/1990 (banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa; società finanziarie, fiduciarie e ogni altro intermediario professionale):

- attività finanziarie (*certificati in serie o di massa e titoli*) affidate in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti
- contratti conclusi attraverso l'intervento degli intermediari residenti, anche in qualità di controparti

- depositi e conti correnti.

La CM 43/E/2009 precisa che l'esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato, per tali attività, le opzioni previste dagli articoli 6 (per il *risparmio amministrato*) e 7 (per il *risparmio gestito*) del Dlgs 461/1997.

Alcune circolari si sono soffermate sul trattamento dei conti correnti accesi all'estero:

- la CM 54/E/2002 precisa che, qualora i redditi derivanti dal conto corrente siano riscossi attraverso l'intervento di intermediari italiani, non sussiste l'obbligo di dichiarazione nel modulo RW. Affinché sussistano le condizioni per usufruire di tale esonero è necessario che il contribuente dia disposizioni alla banca estera, presso cui è detenuto il conto, di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente, o comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano, specificando nella causale l'ammontare lordo e l'eventuale ritenuta applicata all'estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta d'ingresso di cui all'articolo 26, comma 3, del Dpr 600/1973 sull'ammontare lordo degli interessi
- la CM 48/E/2009, trattando di alcune tipologie di lavoratori (dipendenti di ruolo pubblici in servizio all'estero, lavoratori transfrontalieri, dipendenti di imprese multinazionali), che detengono all'estero depositi e/o conti correnti ai fini dell'accredito dello stipendio o degli altri emolumenti derivanti dalla propria attività lavorativa ivi svolta, ribadisce come anche per essi, ricorrendone i presupposti, rimanga fermo l'obbligo di compilazione del modulo RW per la consistenza delle attività detenute all'estero e dei relativi trasferimenti (Sezione II e Sezione III), nonché l'obbligo di dichiarazione dei redditi derivanti da tali attività. Con specifico riferimento a questi ultimi, gli interessi derivanti dai conti correnti in questione devono essere assoggettati ad imposizione in Italia nell'ambito della dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RM del modello Unico e liquidando l'imposta sostitutiva nella stessa misura (27%) della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (si veda l'articolo 18 Tuir).

In alternativa, il contribuente può dare disposizione all'istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d'ingresso ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Dpr 600/1973. In questo caso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del DL 167/1990, non sussiste l'obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via definitiva l'onere dichiarativo dei relativi redditi.

Le circolari sugli scudi fiscali hanno spiegato che l'**intervento degli intermediari**, nella amministrazione e gestione anche fiscale dei beni, esenta il contribuente dal dovere di indicare nella Sezione II del modulo RW anche **attività di natura diversa**, dal denaro e dalle attività finanziarie in senso stretto.

Analogamente a quanto avviene per le attività finanziarie, l'interessato deve conferire all'intermediario un incarico che preveda **la custodia, il deposito, l'amministrazione o la gestione dei beni**: la CM 43/E/2009 precisa che *il conferimento da parte dell'interessato di un siffatto incarico all'intermediario implica, in forza del mandato professionale, l'obbligo di effettuazione da parte di quest'ultimo di tutti i conseguenti adempimenti sostanziali (tra i quali l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e formali (tra cui le comunicazioni all'amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto) previsti dalle leggi italiane e dai relativi provvedimenti attuativi, indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività*:

- ad esempio, la CM 49/E/2009 precisa che i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato possono essere oggetto di un rapporto di amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 Dlgs 461/1997 (*risparmio amministrato*), trattandosi di attività la cui cessione a titolo oneroso rientra tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del Tuir.

La CM 43/E/2009 chiarisce che non é sufficiente che il soggetto interessato stipuli con l'intermediario un contratto di deposito a custodia di beni infungibili, assoggettato alla stessa disciplina civilistica della custodia in cassette di sicurezza di cui agli articoli 1839 e successivi del codice civile. Tale fattispecie non soddisfa, infatti, l'esigenza di rendere possibile all'intermediario l'effettuazione degli adempimenti fiscali.

E' invece idoneo, ad esempio, un contratto di amministrazione di beni per conto terzi stipulato con società fiduciarie residenti, riconducibile allo schema del mandato fiduciario, nell'ambito del quale il bene deve essere consegnato dal soggetto interessato alla fiduciaria per essere immesso in un deposito appositamente acceso a nome della fiduciaria stessa.

La circolare Assofiduciaria 66/2009 del 1° dicembre 2009 precisa quanto segue:

Il conferimento all'intermediario abilitato dell'incarico di custodia, deposito, amministrazione e gestione delle attività implica, in forza del mandato professionale, l'obbligo di effettuazione da parte dell'intermediario di tutti i conseguenti adempimenti sostanziali (tra i quali l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e formali (tra cui le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto) previsti dalle leggi italiane e dai relativi provvedimenti attuativi, indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività, che nell'ipotesi in esame è all'estero.

Nel delineare quali caratteristiche debba avere il **mandato di amministrazione** di **immobili** e delle **altre attività patrimoniali**, la circolare Assofiduciaria 12/2010 del 5 febbraio 2010 precisa quanto segue.

Lo schema operativo è quello del mandato avente ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi ad un rapporto giuridicamente rilevante, depositato presso la società fiduciaria. Rimanendo il bene (immobile, quote di società civili immobiliari, altri beni patrimoniali) nella proprietà e titolarità esclusiva del contribuente, le conseguenze fiscali del possesso di tale bene si realizzano direttamente in capo al contribuente stesso, salvo per il fatto che eventuali flussi finanziari derivanti dal rapporto o dal bene risultino canalizzati attraverso la società fiduciaria, che, assumendo i relativi obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria e gli eventuali obblighi di ritenuta, consente al contribuente di vedersi **esonero dalle indicazioni nel modulo RW** delle consistenze estere e dei redditi prodotti all'estero.

Si tratta quindi di un **mandato ad amministrare il bene** (*immobile, quote di società civili immobiliari o altri beni patrimoniali*) localizzato all'estero, che **non è caratterizzato dalla intestazione fiduciaria del bene**.

Al momento dell'eventuale cessazione di tale mandato, torneranno ad applicarsi le ordinarie disposizioni che prevedono in capo al contribuente gli obblighi di dichiarazione e di monitoraggio fiscale e in capo alla fiduciaria gli obblighi previsti in caso di cessazione del rapporto fiduciario.

Trattando delle società civili immobiliari (SCI), la CM 49/E/2009 chiarisce come non sia necessario procedere alla loro intestazione ad una società fiduciaria, ma sia sufficiente conferire alla stessa un mandato all'amministrazione delle quote. L'amministrazione dovrà avere ad oggetto l'attuazione di un mandato, cioè il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene (atti di acquisto, di esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, alienazione, eccetera). Attraverso tali atti la fiduciaria compie un'amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente, attraverso l'esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio. In altra parte, la circolare precisa che, attraverso la procedura del mandato all'amministrazione delle attività, l'intermediario si impegna ad applicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e ad effettuare le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.

La CM 6/E/2010 detta ulteriori disposizioni applicative, come segue: il contribuente si rivolge alla società fiduciaria conferendo alla stessa mandato, con o senza rappresentanza, avente durata anche illimitata, a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni (tra i quali, ad esempio, versamento dell'imposta straordinaria, locazione o alienazione del bene, esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, regolamento dei flussi finanziari, eccetera) secondo le specifiche istruzioni impartite dal contribuente.

La società fiduciaria, per effetto del mandato, si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d'acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta. Il contribuente, per consentire alla fiduciaria l'effettuazione di tali adempimenti, si obbliga a comunicare alla stessa ogni informazione circa i flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, relativi ai beni e si impegna a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria.

Il caso delle polizze assicurative estere

La CM 49/E/2009 ha ribadito che l'unico sostituto d'imposta abilitato all'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter Dpr 600/1973, sui redditi derivanti dalle **polizze vita emesse da una compagnia di assicurazione estera**, è l'impresa di assicurazione estera, o il sostituto d'imposta nominato dalla stessa quale rappresentante fiscale (RM 144/E/2002, 215/E/2002 e 394/E/2002).

Il comma 3 dell'articolo 26-ter Dpr 600/1973 dispone che sui redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del Tuir (*redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale*), l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale dalle stesse nominato.

Qualora l'impresa di assicurazione (o il sostituto d'imposta dalla stessa nominato quale rappresentante fiscale) non applichi tale ritenuta, si rende applicabile l'articolo 18 Tuir – *Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera*, con conseguente obbligo del contribuente di compilare la dichiarazione dei redditi ai fini della autoliquidazione dell'imposta; in questo caso il contribuente è tenuto anche agli obblighi dichiarativi derivanti dalle disposizioni relative al monitoraggio fiscale, e quindi alla **compilazione del modulo RW**.

La CM 12/E/2010 precisa che, ai fini dell'**esenzione dalla compilazione del modulo RW**, non è sufficiente che la compagnia estera (o il suo rappresentante fiscale) abbiano effettuato la ritenuta ai sensi dell'articolo 26-ter Dpr 600/1973, ma è anche necessario che il contribuente abbia **conferito a un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con investimento, disinvestimento**

e pagamento dei proventi relativi alla polizza.

Si riporta un estratto della CM 12/E/2010

La circostanza che il provento derivante dal riscatto di una polizza sia assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del Dpr 600/73 non esime, di per sé, il contribuente dagli obblighi dichiarativi, se lo stesso non ha conferito a un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con investimento, disinvestimento e pagamento dei proventi. I presupposti che determinano l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi possono prescindere, infatti, dall'esistenza di un incarico a regolare i flussi di pagamento relativi al contratto affidato ad un intermediario residente (che, invece, è il presupposto per l'esonero previsto dall'articolo 4, comma 4, del DL 167/90) in quanto l'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dall'impresa assicurativa estera anche nel caso in cui il contraente non abbia affidato alcun incarico di amministrare i flussi connessi al contratto ad un intermediario residente.

Come compilare la Sezione II

Le **consistenze** delle attività (*investimenti esteri e attività finanziarie*) estere, detenute al termine del periodo di imposta, devono essere indicate:

- per **ciascuna tipologia** di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria
- distintamente per **ciascuno Stato estero**.

Si possono quindi **sommare** le attività che siano detenute presso diversi intermediari, dichiarandole in un unico rigo, a condizione che rientrino nella **medesima tipologia di investimenti** (cioè abbiano lo stesso *Codice operazione*, di cui alla colonna 2) e siano detenute nello **stesso Stato estero**.

Si devono fornire le seguenti informazioni:

Codice Stato estero (colonna 1)

Nella colonna 1 si indica il codice dello Stato estero, nel quale si considera esistente l'attività, rilevandolo dalla tabella *Elenco Paesi e Territori esteri* (presente negli *Allegati* del manuale).

Codice operazione (colonna 2)

Nella colonna 2 si indica il codice della causale dell'operazione, rilevandolo dalla *Tabella codici investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria* (presente negli *Allegati* del manuale).

Importo (colonna 3)

Nella colonna 3 si indica l'importo dell'operazione, tenendo conto di quanto segue:

- gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se

inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).

- se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare per il 2009 è quello determinato con il provvedimento 2010/24903 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 19 febbraio 2010, scaricabile all'indirizzo:

http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/eb29754ff1b4002/Provvedimento%20Dir%20%20Agenzia%20cambi%20medi%20annuali%202009_a.pdf

Le istruzioni per la compilazione del modulo RW precisano che la valorizzazione degli investimenti e delle attività detenuti all'estero deve essere effettuata secondo il cambio del Paese dove tali investimenti sono *detenuti*, prescindendo dalla valuta dello Stato di emissione delle attività.

Per quanto concerne i metodi da adottare, per la **valorizzazione delle attività**, è generalmente possibile fare riferimento al **costo di acquisto**, o di **sottoscrizione**: tale costo può essere mantenuto negli esercizi successivi, anche nell'ipotesi in cui il valore delle attività dovesse variare significativamente.

Nei casi in cui non si disponesse del costo di acquisto, o si ritenesse comunque opportuno discostarsi dallo stesso, si può osservare quanto suggeriscono le circolari esplicative dei diversi scudi fiscali.

Per le **attività finanziarie diverse dal denaro**, la CM 43/E/2009 ha chiarito che *il contribuente può, ad esempio, indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi.*

Se ne deduce l'opportunità di restare all'interno dell'intervallo definito, da un lato, dal **costo di acquisto** delle attività e, dall'altro, dal loro **valore corrente** alla chiusura dell'esercizio.

Un prezioso riferimento è offerto dal **valore normale** dei beni che, sulla base di quanto dispone l'articolo 9 Tuir, si stima adottando i seguenti criteri:

Tipologia di attività finanziaria	Metodo di stima del valore normale
a) Azioni, obbligazioni e altri titoli quotati	Media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese
b) Altre azioni, quote di società non azionarie, titoli o quote di partecipazione	In proporzione al valore del patrimonio netto del soggetto ovvero, per i soggetti di

al capitale di enti diversi dalle società	nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti
c) Obbligazioni e titoli diversi da quelli delle lettere a) e b) di cui sopra	Comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo

Una ipotesi particolare è quella in cui, in seguito allo scudo fiscale, il contribuente dovesse avvalersi della facoltà di *considerare il valore dichiarato delle attività finanziarie emerse quale costo fiscalmente riconosciuto*, per cui *i valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo dei redditi di capitale e delle plusvalenze realizzati successivamente alle operazioni di emersione*.

La procedura prevede che, a tale fine, il contribuente barri nella dichiarazione riservata *di emersione* la casella "Comunicazione agli intermediari ex art. 14, comma 5-bis, del D.L. n. 350/2001" e compili e sottoscriva una comunicazione, da allegare alla dichiarazione riservata, nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo, indicato nella dichiarazione medesima, fra le diverse specie delle attività finanziarie emerse, per le quali intende avvalersi della facoltà in esame.

In questa ipotesi è opportuno che, qualora fosse tenuto a compilare il modulo RW, dichiarando le attività emerse, il contribuente facesse riferimento all'*importo indicato agli intermediari*.

Per le **attività patrimoniali**, diverse da quelle finanziarie (**beni immobili e diritti immobiliari e altri investimenti di natura non finanziaria**) la CM 43/E/2009 dispone che ***in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, al fine di rendere attendibile il loro valore, si ritiene necessario che esso sia comprovato da un'apposita perizia di stima, che deve essere conservata a cura del contribuente, ma non obbligatoriamente allegata alla dichiarazione riservata***. Il valore da assumere, nella dichiarazione riservata, è quello ***compreso tra il costo di acquisto documentato e quello risultante dall'apposita perizia di stima***.

Nell'ipotesi in cui fosse stata redatta tale perizia (o un documento equivalente), l'importo da indicare nel modulo RW può essere assunto sulla base della stessa. Si sottolinea come, per gli immobili, nessun riferimento possa invece farsi all'eventuale valore catastale attribuito.

Le istruzioni per la compilazione del modulo RW non specificano quale valore debba

essere indicato, per i beni posseduti per effetto di una transazione che non abbia avuto espressione monetaria: ad esempio nei casi di **conferimenti** in società, **permuta**, **corrispettivi in natura**, beni ricevuti in **successione o donazione**.

Si ritiene che in questi casi si debba utilizzare il "**costo fiscalmente riconosciuto**".

Ad esempio:

- nei conferimenti *neutrali* il costo fiscale dei beni conferiti
- nelle successioni il valore assoggettato a imposta di successione o, in caso di esenzione, il valore normale dei beni
- nelle donazioni il costo fiscale del donante
- nei corrispettivi in natura, il loro valore normale.

Meritano infine un cenno le risoluzioni della Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna 35936/2005 e 48785/2007, dalle quali si può dedurre che gli acconti per l'acquisto di beni patrimoniali non debbano essere indicati nel modulo RW (ciò in quanto essi non costituiscono investimenti di capitale suscettibili, di per sé, di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia).

Vedere istruzioni (colonna 4)

La casella presente nella colonna 4 viene barrata, nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno **percepiti in un successivo periodo d'imposta**.

Barrando la casella si vince la presunzione di fruttuosità disposta dall'articolo 6 DL 167/1990, che prevede quanto segue:

Le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta.

La compilazione della Sezione III

Nella **Sezione III – Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2009** vanno indicati i **flussi dei trasferimenti** di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, che nel corso dell'anno hanno interessato le attività indicate nella Sezione II (*anche nell'ipotesi in cui tali attività non fossero più esistenti al termine dell'anno, per cui non venissero dichiarate nella Sezione II*).

Devono essere dichiarati i trasferimenti **dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero**, in qualunque modo essi siano avvenuti (attraverso *intermediari residenti*, attraverso *non residenti* ovvero in forma diretta con *trasporto al seguito*): si sottolinea come si **debbono dichiarare anche i trasferimenti avvenuti tramite banche e intermediari italiani**.

Si fa però presente che, analogamente a quanto avviene per la compilazione della Sezione II, l'articolo 4 comma 4 DL 167/1990 dispone che:

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti, indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Per gli approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.3.2 del presente capitolo.

La Sezione va compilata anche se gli investimenti e le attività derivano da eredità o donazioni.

Per **ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti** di denaro, certificati in serie o di massa o titoli **da, verso e sull'estero**, si devono indicare i seguenti dati:

Codice Stato estero (*colonna 1*)

Nella colonna 1 si indica il codice dello Stato estero, con il quale si è avuto il trasferimento, rilevandolo dalla tabella *Elenco Paesi e Territori esteri* (presente negli *Allegati* del manuale).

Tipo trasferimento (*colonna 2*)

Nella colonna 2 si indica la tipologia dell'operazione, indicando il codice:

- **1** per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia
- **2** per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero
- **3** per i trasferimenti dall'estero sull'estero.

Codice operazione (*colonna 3*)

Nella colonna 3 si indica il codice della causale dell'operazione, rilevandolo dalla *Tabella codici investimenti all'estero e attività estere di natura finanziari* (presente negli *Allegati* del manuale).

Estremi dell'intermediario (*colonne da 4 a 6*)

Le istruzioni precisano che, per le operazioni da e verso l'Italia, si devono **indicare gli estremi dell'intermediario italiano.**

Nel caso in cui, per una stessa operazione di trasferimento, intervengano più intermediari, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che:

- per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero
- per ultimo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso di **operazioni estero su estero** si devono indicare gli estremi del conto di destinazione.

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- *Codice ABI/CAB dell'intermediario (colonna 4)*
- *Codice Identificativo Internazionale BIC/SWIFT dell'intermediario (colonna 5)*
- *Numero del conto corrente utilizzato (colonna 6).*

Data (colonna 7)

Nella colonna 7 si indica la data in cui è intervenuta l'operazione.

Importo (colonna 8)

Nella colonna 8 si indica l'importo dell'operazione, tenendo conto di quanto segue:

- gli importi devono essere indicati in euro arrotondando all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00)
- se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare per il 2009 è quello determinato con il provvedimento 2010/24903 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 19 febbraio 2010, scaricabile all'indirizzo:

http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/eb29754ff1b4002/Provvedimento%20Dir%20%20Agenzia%20cambi%20medi%20annuali%202009_a.pdf

E' ammessa la dichiarazione cumulativa di più operazioni.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato:

- **l'ammontare complessivo** dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3)
- indicandone l'importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.

In merito alla colonna 7 – *Data dell'operazione* le istruzioni non dicono nulla: si può ragionevolmente ritenere che, in questo caso, si debba indicare la data in cui è stata

effettuata l'ultima operazione.

Avvertenza generale

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

Come presentare il modulo RW

Se il contribuente è **obbligato alla presentazione** del modello Unico 2010, il modulo RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di **esonero dalla dichiarazione dei redditi** o nel caso di presentazione del **modello 730/2010**, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, unitamente al frontespizio del modello Unico 2010, debitamente compilato.

In ogni caso, nel riquadro identificativo, posto in alto a destra nel modulo, si deve indicare il **codice fiscale del contribuente**.

La dichiarazione negli altri quadri del modello Unico

Nel caso in cui le attività, da dichiarare nel modulo, abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di **dichiarazione nei relativi quadri**, secondo le istruzioni per ciascuno di essi fornite.

Si ricorda che l'articolo 6 del DL 167/1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai certificati in serie o di massa o ai titoli, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione (barrando l'apposita casella posta nella Sezione II Colonna 4) non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

La CM 48/E/2009 spiega quanto segue:

Occorre tener presente che nel caso in cui i suddetti redditi non vengano sottoposti ad imposizione in Italia secondo le predette modalità, si presume, ai sensi dell'articolo 6 del DL 167/1990, che le attività finanziarie siano fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione

avverrà in un successivo periodo d'imposta. A tale presunzione può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalle banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.

Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso

La CM 11/E/2010 illustra quali siano le sanzioni cui va incontro il contribuente che intenda **regolarizzare le dichiarazioni presentate**, relativamente a periodi d'imposta per i quali siano scaduti i termini per avvalersi del ravvedimento operoso

- per potersi avvalere della regolarizzazione, è necessario che **sia stato presentato il modello Unico**, che si intende regolarizzare con la presentazione del modulo RW. Se il modello Unico non è stato presentato, trovano applicazione le sanzioni previste per l'omissione, analizzate nei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2.

La circolare spiega che il contribuente può **presentare la dichiarazione integrativa** di cui all'articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per ciascun periodo d'imposta ancora oggetto di accertamento, compilando gli appositi quadri e versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi.

In tale ipotesi, il contribuente deve attendere la contestazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio, che saranno le seguenti:

- sempre e comunque quella prevista dall'**articolo 5 DL 167/1990** (*dal 5% al 25% dell'importo tardivamente dichiarato nel modulo RW, destinata a raddoppiare, per cui diviene dal 10% al 50%, a partire da Unico 2010*)
- in aggiunta, quelle **tributarie di carattere generale**, di cui al Dlgs 471/1997, diverse in funzione del fatto che:
 - non siano dovute imposte: si applica la sanzione *da 258 euro a 2.065 euro*, prevista dall'articolo 8, comma 1
 - risultino maggiori imposte dovute: si applica la sanzione *dal 133% al 266%* delle maggiori imposte dovute (sanzione prevista dall'articolo 1, comma 2, aumentata di un terzo ai sensi del comma 3).

Ad attenuazione delle sanzioni complessivamente inflitte, possono trovare applicazione le disposizioni dettate dall'articolo 12 Dlgs 472/1997 per il caso in cui l'irregolarità commessa violi l'obbligo di compilare più sezioni del modulo RW (**concorso di**

violazioni) e per quello in cui l'irregolarità sia commessa in più periodi d'imposta (**continuazione**):

Articolo 12 Dlgs 472/1997 - *Concorso di violazioni e continuazione* (Estratto)

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Tutte le sanzioni sopra indicate potranno essere definite in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione: in generale, è possibile usufruire della possibilità di definire la controversia con il **pagamento di un quarto della sanzione indicata**, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (come prevede il comma 3 dell'articolo 16 Dlgs 472/1997).

Il ravvedimento operoso

Articolo 13 Dlgs 472/1997 - *Ravvedimento*

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,

entro un anno dall'omissione o dall'errore

c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

La CM 9/E/2002 conferma che, considerato che le violazioni riguardanti il Modulo RW hanno natura tributaria, é **applicabile l'istituto del ravvedimento operoso**.

Presentazione entro novanta giorni dalla scadenza

La CM 11/E/2010 si sofferma innanzitutto sull'ipotesi in cui la dichiarazione venga presentata **entro novanta giorni dalla scadenza (dichiarazione tardiva)**: ad esempio, entro il 29 dicembre 2010 viene presentato il modello Unico 2010, i cui termini di presentazione scadono il 30 settembre 2010 (anche nell'ipotesi in cui il contribuente, essendo esonerato dalla presentazione del modello Unico, sia tenuto a presentare il solo frontespizio con l'apposito modulo RW):

- sono dovute le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 471/1997 (258 euro), nonché quella prevista per la mancata presentazione del modulo RW di cui all'articolo 5 del DL 167/1990 (10% degli importi non dichiarati), entrambe ridotte ad un dodicesimo (rispettivamente, **21 euro** e lo **0,833%** degli importi tardivamente dichiarati)
- inoltre, se dalla dichiarazione tardiva emergono delle imposte dovute, occorre versare l'ulteriore sanzione di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/1997 (30% della maggiore imposta), in misura ridotta ad un decimo (**3%**), oltre che le imposte dovute e gli interessi.

All'ipotesi in esame viene assimilato, anche dal punto di vista delle sanzioni applicabili, il caso in cui la dichiarazione annuale dei redditi venga presentata nei termini previsti (*entro il 30 settembre*), e il modulo RW venga presentato **tardivamente, ma entro novanta giorni da tali termini** (*entro il 29 dicembre*).

Le pronunce di prassi hanno assimilato, dal punto di vista sanzionatorio, la dichiarazione integrativa presentata nei novanta giorni ad una dichiarazione tardiva (CM 6/E/2002, RM 325/E/2002, RM 82/E/2009).

Presentazione oltre novanta giorni dalla scadenza

Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine di novanta giorni, ma **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno**

nel corso del quale é stata commessa la violazione (ad esempio, entro il 30 settembre 2010 per il modello Unico 2009, **relativo all'anno 2008**), la CM 11/E/2010 spiega che *resta in ogni caso ferma la sanzione di cui all'articolo 5 DL 167/1990*:

- in sostanza, si applica la misura minima della sanzione (pari al 10% dell'importo non dichiarato), in misura ridotta a 1/10, per cui la sanzione effettiva è lo **1% dell'importo non dichiarato**.

Devono essere inoltre corrisposte, entro il termine per il ravvedimento operoso (30 settembre), misure sanzionatorie per le irregolarità commesse nella **compilazione dei quadri reddituali, diversi dal modulo RW**, differenti in funzione del fatto che siano dovute o meno maggiori imposte:

- se **non risultano maggiori imposte dovute**, si applica la sanzione in misura fissa di cui all'articolo 8, comma 1 Dlgs 471/1997 (258 euro), in misura ridotta a 1/10, per cui la sanzione effettiva è **25 euro**
- se **risultano maggiori imposte dovute**, oltre all'obbligo di versare le imposte nonché gli interessi, entro il medesimo termine del 30 settembre, si applica una sanzione proporzionale, aumentata nel caso in cui le attività e gli investimenti siano detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (per il cui elenco si rinvia al paragrafo 3.2 di questo capitolo):
 - **13,3%** per investimenti e attività detenuti in Stati o territori che non si considerano a regime fiscale privilegiato

E' la sanzione in misura proporzionale di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/1997, prevista nel caso di infedele dichiarazione con imposta dovuta (pari al 100% della maggiore imposta) - aumentata di un terzo, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 1, trattandosi di violazioni che riguardano redditi prodotti all'estero (133%) - a sua volta ridotta ad un decimo (13,3%).

- **20%** per investimenti e attività detenuti in Stati o territori che si considerano a regime fiscale privilegiato

La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/1997, raddoppiata, ai sensi dell'articolo 12 del DL 78/2009, in quanto l'omissione riguarda investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato. In sostanza, quindi, è dovuta una sanzione pari al 200% della maggiore imposta, ridotta ad un decimo (20%).

Con **specifico riferimento all'anno 2008**, si osserva che sono **costi molto competitivi**, se raffrontati con l'alternativa dello scudo fiscale (il cui costo originario, pari al **5%** del valore delle attività, applicabile alle operazioni perfezionate entro il 15 dicembre 2009, sale al 6% per le operazioni perfezionate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 ed al 7% per quelle

perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010).

- si deve però considerare che è ormai possibile effettuare ***solo il ravvedimento per l'anno 2008***, lasciando quindi scoperte le eventuali irregolarità compiute negli anni precedenti, mentre lo scudo consente di *porre una pietra* anche sulle stesse. Con il ravvedimento operoso non si hanno inoltre tutti i *comfort*, in termini di riservatezza ed accessori, garantiti dall'*ovattata* procedura dello scudo fiscale.